

STATUTO
Del Centro Socio Culturale Anziani
“MONTEGRANARO – MURAGLIA”
= Salice Gualdoni =

Art. 1 - COSTITUZIONE/DENOMINAZIONE/INDIRIZZO/SPECIFICAZIONI

E' costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione Centro Socio Culturale Anziani **MONTEGRANARO MURAGLIA - “Salice Gualdoni”** – Pesaro –

Associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” ai fini del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in via Petrarca n° 12, Pesaro.

Art. 3 - FINALITA'

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale, culturale e civile nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza a favore degli anziani e delle persone in situazioni svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Art. 4 - ATTIVITA' PRINCIPALI

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione si propone di:

- Predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali;
- promuovere con il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale - ricreativa, ludico-sportiva, sociale e assistenziale per dare agli Associati momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- incentivare l'organizzazione di iniziative per sostenere associati e non in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o di autofinanziamento;
- favorire lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di incontri per reciproci scambi di idee e conoscenze in collegamento con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado;
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

Art. 5 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali oltre alle attività principali l'Associazione può svolgere attività complementari. In particolare per gli iscritti, associati o partecipanti, in attuazione delle disposizioni del D.L. n. 460/97 ed ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, l'Associazione, aderendo all'Associazione Nazionali Centri Sociali Anziani, Comitati Anziani e Orti – riconosciuta dal Ministero dell'Interno e con finalità assistenziali ed ammessa ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3, sesto comma, lettera e) della Legge 25/8/1991 n. 287 – potrà allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.

Parimenti l'Associazione potrà organizzare viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale.

Art. 6 - SOCI

L'Associazione garantisce il rispetto del principio della pari opportunità e dei diritti fondamentali della persona.

All'Associazione possono aderire, previa richiesta al Comitato di Gestione, in qualità di soci o partecipanti, tutti coloro che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mossi da spirito di solidarietà e accettano il PRESENTE STATUTO.

Il Comitato di Gestione accoglie le richieste di tesseramento avanzate da coloro che vanno da 6 anni sino a 18 anni che acquisiranno, ad ogni effetto, la qualità di **Socio Partecipante**, in quanto minorenni.

Il richiedente acquisirà, ad ogni effetto, la qualifica di associato o partecipante al momento del rilascio della tessera sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota sociale annuale, stabilita dal Comitato di Gestione.

Le quote associative, in ogni caso non sono restituibili e sono intrasmissibili.

Art. 7 - DIRITTI DEI SOCI

Ogni Socio ha diritto di partecipazione alle attività e alle strutture del Centro Sociale, di informazione e di accesso agli atti ed ai registri contabili ed ai libri sociali. Ogni socio maggiore di età, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Art. 8 - DOVERI DEI SOCI

I Soci ed i partecipanti sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Comitato di Gestione. Gli associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro nel rispetto del rapporto associativo hanno unicamente diritto al rimborso delle spese documentate autorizzate dal Comitato di Gestione.

Il comportamento verso gli altri associati e verso gli estranei è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà e buona fede.

Art. 9 - SANZIONI

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli Organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Comitato di Gestione dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni motivate: **RICHIAMO, DIFFIDA, SOSPENSIONE, ESPULSIONE dall'Associazione.**

I Soci sospesi ed espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono insindacabili ed inappellabili.

Il Comitato di Gestione darà attuazione alle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Art. 11 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Ente per qualunque causa il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali dei Soci, aderenti e partecipanti;
- contributi dei Soci, aderenti e partecipanti;
- contributi di privati ed imprese;
- contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali in conformità ai fini istituzionali;
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- donazioni e lasciti;
- corrispettivi di attività istituzionali, di attività complementari, di somministrazione di alimenti e bevande e dell'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- corrispettivi di attività commerciali svolte nel rispetto della normativa vigente e in particolare del dettato del Decreto Legislativo n. 460/97.

Le quote associative, in ogni caso, non sono restituibili e sono intrasmissibili.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettate dal Comitato di Gestione, sentito il parere dell'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 13 - RENDICONTO ANNUALE

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di spettanza. Esso deve essere depositato presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno da 15 a 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Il bilancio consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari, commerciali nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate. Tale bilancio verrà depositato nella sede sociale almeno 30 giorni prima della riunione per l'approvazione dei Revisori dei Conti.

I Soci riuniti in assemblea ordinaria approveranno il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

Art. 14 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

Gli utili e/o avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto, ai soci.

Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione sono accantonati in parte - minimo 15% (quindici per cento) – al fondo di riserva ed il restante importo sarà destinato al finanziamento delle attività istituzionali e/o sociali dell'ente e/o a beneficenza.

Art.15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- 1. *Assemblea dei Soci***
- 2. *Comitato di Gestione***
- 3. *Presidente***
- 4. *Collegio dei Revisori dei Conti***
- 5. *Collegio dei Proviviri***

Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

E' convocata almeno due volte l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo e, in via straordinaria, quando sia necessaria o sia richiesta dal Comitato di Gestione o da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci con motivazione scritta.

In prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei sottoscritti, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti, in proprio o per delega.

La convocazione è effettuata con avviso affisso all'albo della Sede, almeno quindici (15) giorni prima e con altre eventuali forme di pubblicità.

Art. 17 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- approva i regolamenti interni e le convenzioni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, complementari e commerciali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole della maggioranza secondo la normativa di legge vigente.

E' data facoltà a ciascun socio di farsi rappresentare in assemblea. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà essere portatore, al massimo di 1 (una) delega.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 18 – COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è composto da un minimo di 9 ed un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea fra i propri soci, nel rispetto del voto singolo di cui all'art. 2532 c.c. e del criterio delle pari opportunità.

Il Comitato di gestione è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri.

I componenti il Comitato di Gestione svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 19 - ELEZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

I componenti del Comitato di Gestione sono eletti tramite elezioni da indirsi con almeno 30 giorni di anticipo sulla data prevista di scadenza.

A tutte le operazioni elettorali presiede la Commissione Elettorale che è composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, essa è eletta dall'assemblea ordinaria; è anche suo compito predisporre il seggio elettorale.

Le elezioni si svolgeranno a scheda segreta o con votazione palese conformemente alle scelte dell'assemblea.

Art. 20 – RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce più volte l'anno ed è convocato:

- *dal Presidente*
- *da almeno 1/3 dei componenti il Comitato di gestione, su richiesta scritta*
- *da almeno il 15% dei Soci con richiesta motivata e scritta.*

Art. 21 COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione nella prima seduta dopo le elezioni elegge tra i primi membri il:

- *Presidente*
- *Vice-Presidente*
- *Tesoriere*
- *Segretario*

Il Comitato di gestione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- elabora il bilancio preventivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata, suddivise tra le attività istituzionali, complementari e commerciali, relative al periodo di un anno;
- stabilisce rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale. Il Presidente, il vice-Presidente ed il Segretario compongono l'ufficio di Presidenza e possono, in casi di estrema urgenza, adottare provvedimenti immediati che saranno successivamente ratificati dal Comitato di Gestione.

Art. 22 IL PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Esso convoca e presiede il Comitato di Gestione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Apre e chiude conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti.

Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Comitato di Gestione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano ad un componente dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti in Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Comitato di Gestione.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, accerta le giacenze di cassa, controlla la regolarità dei registri e redige verbale per ogni visita.

Controlla il bilancio consuntivo e predisporre apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo stesso.

Dura in carica 3 (tre) anni ed è eletto nel corso dell'Assemblea nella quale vengono eletti i componenti del Comitato di Gestione.

Art. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti con Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Dura in carica 3 (tre) anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione.

Art. 25 - GRAVITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 26 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con la maggioranza di cui alla normativa della Legge vigente.

La stessa Assemblea delibera anche la destinazione del patrimonio sociale come previsto dall'art. 11 e nomina i liquidatori necessari.

Art. 27 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

Il presente Statuto è composto da 27 (ventisette) articoli ed è stampato su 4 (quattro) facciate.

Approvato dall'assemblea dei Soci in data 20 luglio 2002.